

SHEMA DI CONTRATTO

per la fornitura in Accordo quadro del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato

Tra

l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna, con sede legale in Sassari via Duca degli Abruzzi n. 8, CF/P.Iva 00095630901, rappresentato nel presente atto in qualità di rappresentante legale dal Direttore Generale, Dott. _____

e

la Società _____ rappresentata nel presente atto in qualità di rappresentante legale _____

congiuntamente di seguito "Parti"

PREMESSA

_ con determina a contrarre del Direttore Generale n. xxx del xx.xx.2026, l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna (di seguito denominato "Istituto") ha indetto, ai sensi dell'art. 71 del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (di seguito denominato "Codice"), una gara d'appalto a procedura aperta espletata in modalità telematica nelle Piattaforma telematica di negoziazione <https://www.sardegncat.it>, per l'affidamento annuale in Accordo quadro della fornitura del servizio di somministrazione di lavoro temporaneo, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

_ con verbale n. xx del xx.xx.2026 il Responsabile del progetto ha definito la proposta di aggiudicazione della procedura di gara;

_ il Direttore Generale dell'Istituto, con determina n. xxx del xx.xx.2026, ha approvato la proposta di aggiudicazione, aggiudicando l'appalto in favore della Società _____ (di seguito denominato "appaltatore");

_ la predetta aggiudicazione è stata comunicata, ai sensi dell'art. 90 del Codice;

_ l'appaltatore conviene che il contenuto del presente contratto e della restante documentazione di gara, ivi compreso il Capitolato Speciale di Appalto, il Disciplinare di gara, nonché l'offerta tecnica ed economica presentata in sede di gara, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, la Società ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta;

_ l'appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale.

Art. 1. NORME REGOLATRICI

Le premesse al contratto, gli atti e i documenti richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo quadro, così come la documentazione tecnica e l'offerta economica dell'appaltatore, e le risposte ai chiarimenti forniti nel corso della procedura di gara.

L'esecuzione del presente contratto è regolata, oltre che da quanto disposto nel medesimo e nei suoi allegati:

- a) dalle disposizioni del Codice e, in generale, dalle norme applicabili ai contratti della pubblica amministrazione;
- b) dal decreto legislativo 10.09.2003 n. 276;
- c) dal decreto legislativo 15.06.2015 n. 81;
- d) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato per quanto non regolato dalle disposizioni sopra richiamate;
- e) dal CCNL del personale del comparto Sanità;
- f) dal CCNL del personale delle Agenzie di somministrazione di lavoro;
- g) dal Patto di Integrità dell'Istituto.

Le clausole del contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per l'Istituto, l'appaltatore rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

In caso di discordanza o contrasto, gli atti ed i documenti tutti della gara prodotti dall'Istituto prevarranno sugli atti ed i documenti della gara prodotti dall'appaltatore, ad eccezione di eventuali proposte migliorative formulate dall'appaltatore ed accettate dall'Istituto.

L'Istituto provvederà a comunicare al Casellario informatico dell'ANAC i fatti riguardanti la fase di esecuzione del presente contratto.

Art. 2. OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente contratto ha per oggetto l'affidamento del servizio di somministrazione di lavoro a tempo determinato, mediante la conclusione di contratti individuali di lavoro delle seguenti figure professionali, con inquadramento riferito al CCNL del personale del comparto Sanità:

- n. 2 unità Area degli operatori ex liv. Bs (tecnico)
- n. 1 unità Area degli assistenti ex liv. C (tecnico)
- n. 5 unità Area degli assistenti ex liv. C (amministrativo)

Le tipologie di lavoratori da somministrare saranno individuate con singoli contratti attuativi di somministrazione in base alle effettive esigenze dell'utilizzatore, che non è in alcun modo vincolato a garantire un numero minimo di rapporti di lavoro. Ne consegue che l'utilizzatore potrà richiedere l'attivazione di contratti di somministrazione anche per profili e categorie diversi rispetto a quelli su indicati, nel rispetto del massimale dell'Accordo quadro.

Analogamente, il numero e le ore delle figure professionali attivate potranno subire modifiche o anche cessare anticipatamente, in funzione di mutamenti organizzativi e/o dell'espletamento di procedure concorsuali di assunzione, senza che il somministratore possa avanzare pretese o indennizzi di sorta.

Il lavoratore somministrato sarà adibito alle medesime mansioni ed a condizioni economiche e normative non inferiori a quelle previsti per i dipendenti di ruolo di pari livello di inquadramento, in conformità a quanto previsto dal vigente CCNL applicabile e per le tipologie di utilizzo previste dalla normativa vigente in materia.

L'orario di lavoro è di 36 ore settimanali articolate su cinque giorni lavorativi, fatte salve eventuali esigenze eccezionali.

Il servizio deve comprendere l'attività di ricerca e selezione del personale, ivi compresa l'eventuale sostituzione, e la relativa gestione amministrativa.

Il servizio di somministrazione di lavoro dovrà essere reso secondo i modi, i tempi e le condizioni stabilite nel Capitolato d'Oneri e nell'offerta dell'affidatario, nel rispetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 10.09.2003 n. 276, dal decreto legislativo 15. 06.2015 n. 81, dal vigente CCNL per il personale del comparto della Sanità, dal CCNL per la categoria delle Agenzie di somministrazione di lavoro, nonché da ogni altra vigente disposizione normativa applicabile, anche se non direttamente citata nei documenti contrattuali.

Le sedi somministrazione del lavoro possono essere le sedi territoriali di Sassari, Cagliari, Nuoro ed Oristano dell'utilizzatore.

Il lavoratore somministrato sarà adibito alle medesime mansioni ed a condizioni economiche e normative non inferiori a quelle previsti per i dipendenti di ruolo di pari livello di inquadramento, in conformità a quanto previsto dal vigente CCNL applicabile e per le tipologie di utilizzo previste dalla normativa vigente in materia.

L'orario di lavoro è di 36 ore settimanali articolate su cinque giorni lavorativi, fatte salve eventuali esigenze eccezionali.

Art. 3. DURATA DELL'ACCORDO QUADRO

La durata dell'Accordo quadro viene predeterminata in dodici mesi a partire dalla data di stipula, fatta salva la facoltà per l'utilizzatore di recedere anticipatamente dal contratto nell'ipotesi di sopravvenute ragioni di interesse pubblico, o per effetto dell'adempimento di specifici obblighi di legge.

Per "durata" dell'Accordo quadro si intende il periodo entro il quale l'utilizzatore potrà affidare i singoli servizi.

La durata dei singoli contratti attuativi non potrà essere superiore a dodici mesi a partire dalla sottoscrizione del contratto attuativo, fatte salve le opzioni espressamente previste dalla documentazione di gara.

Resta inteso che l'Accordo quadro si intenderà concluso una volta raggiunto l'importo del massimale, fatte salve le opzioni espressamente previste nella documentazione di gara. Il somministratore si impegna ad

eseguire prestazioni contrattuali fino all'esaurimento del valore massimo dell'Accordo quadro applicando i prezzi stabiliti in sede di affidamento.

L'utilizzatore si riserva, altresì, di richiedere la somministrazione anche per periodi inferiori e non consecutivi a quello massimo esigibile di 12 mesi. Pertanto, il valore effettivo del contratto sarà determinato dalle prestazioni effettivamente richieste, senza che il somministratore possa avanzare pretese o richieste non correlate all'entità delle prestazioni effettivamente rese.

L'utilizzatore, per sopravvenute esigenze, si riserva di sottoscrivere contratti attuativi per la somministrazione di ulteriori Categorie e Profili Professionali inquadrati nel CCNL Sanità, oltre a quelle elencate al precedente punto 2, nel rispetto dei vincoli del massimale dell'Accordo quadro.

L'utilizzatore si riserva di prorogare il contratto per una durata massima pari a 6 mesi ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nell'Accordo quadro o alle condizioni di mercato, ove più favorevoli per l'utilizzatore. L'esercizio di tale facoltà è comunicato all'appaltatore almeno quindici giorni prima della scadenza del contratto.

Qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo dell'Accordo quadro, l'utilizzatore può imporre al somministratore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso il somministratore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.

In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'articolo 120 c. 11 del D.lgs. n. 36/2023. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.

Alla data di scadenza finale del contratto, lo stesso si intenderà cessato senza necessità di disdetta espressa da parte dell'utilizzatore.

Art. 4. IMPORTO CONTRATTUALE

L'importo contrattuale dell'Accordo quadro ammonta a € _____, comprensivo dell'importo di € _____ al netto dell'Iva a titolo di margine di Agenzia (Aggio).

L'importo contrattuale, definito secondo le modalità specificate nel Disciplinare di gara, è da intendersi indicativo e fornisce una stima dell'ammontare massimo delle prestazioni e, in quanto tale, non è da intendersi vincolante per l'Istituto. Quest'ultimo si riserva di effettuare progressivamente le richieste del personale in somministrazione, sulla base delle necessità manifestate nel periodo di vigenza contrattuale.

La stipula dell'Accordo quadro non fa sorgere alcun obbligo in capo all'Istituto di richiedere somministrazione di lavoro per un determinato quantitativo e/o importo, se non in relazione alle proprie esigenze di fabbisogno di personale.

Nel caso in cui successivamente alla stipulazione dei contratti di somministrazione venissero sottoscritti a livello nazionale contratti collettivi comportanti modificazioni del trattamento economico tabellare, l'Istituto provvederà al ricalcolo del costo orario lordo. In tal caso, il valore di scarto tra il costo orario

lordo rideterminato e quello indicato negli atti di gara avrà effetto ai soli fini delle retribuzioni da corrispondere ai lavoratori somministrati, restando invariato l'Aggio riconosciuto all'affidatario per il servizio reso.

L'importo contrattuale deve intendersi onnicomprensivo, fisso ed invariabile per tutta la durata dell'appalto fatti salvi eventuali rinnovi del CCNL, e deve comprendere i costi relativi a:

- ricerca e selezione del personale;
- sostituzione del lavoratore;
- retribuzione del lavoratore e salario accessorio;
- oneri contributivi, previdenziali ed assistenziali, ed ogni altro diritto spettante al lavoratore in conseguenza all'applicazione del CCNL di competenza, nonché degli oneri derivanti dall'applicazione del CCNL dei dipendenti delle Agenzia di somministrazione di lavoro;
- rischio d'impresa derivante da possibili assenze del lavoratore per malattia, infortunio, permessi fruiti ai sensi della normativa e del CCNL;
- quota assicurativa INAIL;
- festività infrasettimanali;
- ferie;
- tredicesima mensilità;
- rateo trattamento fine rapporto;
- utile d'impresa.

Art. 5. CONDIZIONI E MODALITÀ DI ESECUZIONE DEI SERVIZI

Il servizio di somministrazione di lavoro dovrà essere svolto alle condizioni ed alle modalità di cui al Capitolato Speciale di Appalto, a cui si fa espresso rinvio.

Art. 6. OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO

L'appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti ed i lavoratori somministrati derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi. L'appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

L'appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'Istituto, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei dipendenti.

In caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, il responsabile del procedimento provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dall'Istituto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi. Sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50%; le ritenute potranno essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell'Istituto della verifica di conformità, previo rilascio del DURC.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, compreso il subappaltatore, di cui al periodo precedente, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi quindici giorni.

Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'Istituto paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 11 del Codice.

Art. 7. OBBLIGHI DI RISERVATEZZA

L'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente contratto.

In particolare, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con l'Istituto e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

L'obbligo di cui al comma 1 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

L'appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e risorse, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e risorse di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Istituto ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che l'appaltatore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Istituto.

L'appaltatore potrà citare i termini essenziali del presente contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione dell'appaltatore stesso a gare e appalti.

Fermo restando quanto previsto nel successivo art. 8 “Trattamento dei dati personali”, l’appaltatore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dalla normativa sul trattamento dei dati personali (Regolamento UE 2016/679 RGDP) e ulteriori provvedimenti in materia.

Art. 8. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate prima della sottoscrizione del presente contratto le informazioni di cui all’art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP) circa il trattamento dei dati personali conferiti per l’esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù della citata normativa.

L’Istituto tratta i dati ad essa forniti per la gestione del contratto e l’esecuzione economica ed amministrativa dello stesso, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi nonché per fini di studio e statistici. Con la sottoscrizione del presente contratto l’appaltatore acconsente espressamente alla diffusione dei dati conferiti, trattati in forma anonima.

Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal citato Regolamento (UE) 2016/679, con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

Le parti dichiarano che i dati personali forniti con il presente atto sono esatti e corrispondono al vero esonerandosi, reciprocamente, da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.

Art. 9. SUBAPPALTO

L’appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l’esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni

(ovvero)

L’appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, intende affidare in subappalto l’esecuzione delle seguenti attività _____

Art. 10. OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della legge 13 agosto 2010 n. 136, l’appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, ai sensi di quanto disposto dall’art. 3, co. 9 bis della l. 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

L’appaltatore, si obbliga, ai sensi dell’art. 3, co. 8, secondo periodo della l. 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

L'appaltatore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti, venga inserita la clausola secondo cui il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'appaltatore, il subcontraente che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione all'Istituto e alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di Sassari.

L'Istituto verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge sopra citata.

In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l'appaltatore è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l'appaltatore non potrà tra l'altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Art. 11. CAUZIONE DEFINITIVA

A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, l'appaltatore ha depositato idonea garanzia, resa ai sensi dell'art. 117 del Codice, in favore dell'Istituto.

La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria, costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia, da parte dell'Istituto, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell'Istituto qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell'appaltatore. In caso di inadempimento a tale obbligo, l'Istituto ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'ottanta per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.

L'ammontare residuo, pari al venti per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.

L'Istituto ha diritto di valersi della cauzione per l'applicazione delle penali, nei casi di risoluzione del contratto e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui agli artt. 5 e 9 del presente contratto.

Art. 12. RECESSO

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88 comma 4 ter e 92 comma 4 del l.gs n. 159/2011, L'Istituto ha diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualsiasi momento, con preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'appaltatore con PEC.

Dalla data di efficacia del recesso, l'appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Istituto.

In caso di recesso dell'Istituto, l'appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte, oltre al decimo dell'importo dei servizi non eseguiti. Tale decimo è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite.

Art. 13. RECESSO PER GIUSTA CAUSA

In caso di sopravvenienze normative interessanti l'Istituto che abbiano incidenza sulla prestazione del servizio, lo stesso Istituto potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, con un preavviso di almeno trenta giorni solari, da comunicarsi all'appaltatore con PEC.

Costituisce recesso per giusta causa la sopravvenuta attivazione di una Convenzione avente ad oggetto servizi analoghi, stipulata da Consip S.p.a, ovvero da altra Centrale di Committenza a livello regionale, alla quale l'Istituto è obbligato ad aderire ai sensi di legge.

Nelle ipotesi di recesso per giusta causa di cui al presente articolo, l'appaltatore ha diritto al pagamento di quanto correttamente eseguito a regola d'arte secondo i corrispettivi e le condizioni di contratto e rinuncia, ora per allora, a qualsiasi pretesa risarcitoria, ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto stabilito all'art. 1671 Codice civile.

Art. 14. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO. CESSIONE DEL CREDITO

Fatte salve le vicende soggettive dell'esecutore del contratto disciplinate all'art. 120 del Codice, è fatto divieto all'appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

L'appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'art. 120 del Codice.

Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'Istituto. Si applicano le disposizioni di cui alla l. n. 52/1991. È fatto, altresì, divieto all'appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all'incasso.

L'appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'appaltatore medesimo, riportando il CIG.

In caso di inosservanza da parte dell'appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'Istituto al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Art. 15. RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

L'Istituto si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso, ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'appaltatore. In tal caso l'Istituto ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In ogni caso si conviene che l'Istituto, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'appaltatore con PEC, nei casi previsti all'art. 12 del Capitolato Speciale di Appalto.

L'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

L'Istituto interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento dell'esecuzione del contratto. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario.

Resta fermo quanto previsto all'art. 122 del Codice.

Art. 16. RISOLUZIONE PER DECADENZA DEI REQUISITI MORALI

L'Istituto procederà alla risoluzione del presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione.

In ogni caso, l'Istituto potrà risolvere il contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dal citato art. 94.

L'Istituto può inoltre risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'art. 122 del Codice.

L'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Art. 17. PENALI

Trovano applicazione le penali di cui all'art. 10 del Capitolato Speciale di Appalto, a cui si fa rinvio.

Resta inteso che l'importo delle penali non potrà superare il 10% dell'importo complessivo del Contratto, fatto comunque salvo il risarcimento del maggiore danno. Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell'importo del contratto, l'Istituto potrà risolvere il contratto per grave inadempimento.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati al fornitore contraente per iscritto a mezzo Pec. Il fornitore contraente dovrà comunicare in

ogni caso le proprie eventuali contro deduzioni all'Istituto nel termine massimo di 5 giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell'Istituto ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato potranno essere applicate al fornitore contraente le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

L'Istituto potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto al fornitore contraente a qualsiasi titolo, anche per i corrispettivi dovuti al fornitore contraente medesimo.

La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il fornitore contraente dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale, fatta salva la facoltà per la Stazione appaltante di risolvere il contratto nei casi in cui questo è consentito.

Art. 18. FALLIMENTO DELL'APPALTATORE

Il fallimento dell'appaltatore comporta lo scioglimento del presente contratto di appalto.

Art. 19. MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

L'appaltatore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'Istituto, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'appaltatore se non sia stata approvata dall'Istituto. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'esecutore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del direttore dell'esecuzione.

Art. 20. DIRETTORE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO E RESPONSABILE DEL SERVIZIO

L'Istituto nominerà il Direttore dell'esecuzione del contratto, preposto alla vigilanza sull'esecuzione del medesimo ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia.

Salvo diverse disposizioni, l'Istituto, di norma, effettuerà e riceverà tutte le dichiarazioni e, in generale, le comunicazioni inerenti alle attività tecniche del contratto attraverso il Direttore dell'esecuzione del contratto.

Detto soggetto avrà il compito di predisporre, in accordo con l'appaltatore, il verbale di inizio delle attività, di controllare che l'appalto sia eseguito tecnicamente secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti nel Contratto e nei documenti di riferimento, di controllare, in accordo con i competenti uffici dell'Istituto, che tutti gli atti amministrativi e contabili inerenti alle attività siano corretti e comunque conformi a norme e consuetudini dell'Istituto, nonché di procedere verifica di conformità in corso di esecuzione, rilasciando apposito certificato di verifica di conformità, prima del pagamento di ogni fattura.

L'appaltatore indicherà il nominativo del Responsabile che interagirà con la committenza, in nome e per conto dell'appaltatore medesimo, in ordine all'esecuzione dell'appalto di cui trattasi. Il Responsabile ha il compito di programmare, controllare, coordinare e fare osservare al personale impiegato le funzioni, i compiti e gli orari prestabiliti, di intervenire, decidere e rispondere direttamente riguardo ad eventuali problemi che dovessero sorgere in merito alla regolare esecuzione delle prestazioni appaltate ed all'accertamento di eventuali danni.

Art. 21. FATTURAZIONE E PAGAMENTI

Il pagamento di ciascuna fattura elettronica avverrà entro 60 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento tramite piattaforma SDI, previo rilascio del certificato di verifica di conformità in corso di esecuzione da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto.

Ciascuna fattura dovrà contenere i seguenti dati:

Riferimento all'aggiudicazione del servizio;

Nominativo del/i prestatore/i di lavoro e relativa categoria di inquadramento;

Quantitativo di ore effettivamente lavorate nel mese di fatturazione;

Attestazione o dichiarazione di avvenuto regolare versamento dei contributi previdenziali, assistenziali ed assicurativi;

Costo orario;

Totale costo ore lavorate;

Margine dell'Agenzia;

Iva sul margine di Agenzia;

Totale fattura;

CIG.

Qualora il gestore informatico utilizzato dal somministratore per la fatturazione non consenta l'inserimento dei dati richiesti, gli stessi potranno essere forniti con documento trasmesso a parte.

L'importo imponibile del corrispettivo da contabilizzare e fatturare dovrà essere determinato al netto della ritenuta dello 0,50%, che dovrà essere esposta in fattura. L'importo complessivo delle ritenute di garanzia effettuate durante l'esecuzione del contratto sarà fatturato, e quindi assoggettato ad Iva, esclusivamente al termine dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali a seguito dell'emissione del Certificato di regolare esecuzione, previo rilascio del DURC.

Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, l'Istituto procederà ad acquisire il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti.

L'Istituto, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del d.p.r. 602 del 29 settembre 1973 e dalla Legge n. 205/2017, con le modalità di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore a euro 5.000,00 (IVA inclusa), procederà a

verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo.

Nel caso in cui la società Equitalia S.p.A. comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario l'Istituto applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.

Ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui al presente articolo non venga corrisposta dall'Istituto, non produrrà alcun interesse.

Le fatture, redatte secondo le norme fiscali in vigore, saranno intestate all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna C.F./P.Iva 00095630901, via Duca degli Abruzzi n. 8 07100 Sassari, e riporteranno le modalità di pagamento, comprensive del codice IBAN.

Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico secondo le specifiche di cui al D.M. 55/2013. Non potranno essere accettate fatture emesse in altre modalità. Il codice univoco dell'ufficio è UFRUL6.

L'Istituto rientra nell'ambito applicativo dello "split payment" previsto dall'art. 1, comma 629, lett. b) della legge n. 190/2014.

L'importo delle predette fatture verrà bonificato dall'Istituto sul conto corrente dedicato dichiarato dall'appaltatore.

In caso di ritardi nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla GURI, maggiorato di 8 punti percentuali, come previsto dall'art. 5 del D.Lgs 09.10.2002 n. 231.

Art. 22. FORO DI COMPETENZA.

Per tutte le controversie dipendenti dalla presente commessa è competente il Foro di Sassari.

Art. 23. FORMA DEL CONTRATTO, ONERI FISCALI, SPESE CONTRATTUALI

Il contratto è stipulato in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 18 del Codice.

Sono a carico dell'appaltatore tutti gli oneri relativi alla stipula del contratto, ivi comprese le spese di registrazione in caso d'uso ed ogni altro onere tributario. L'imposta di bollo è dovuta nella misura di € _____.

L'appaltatore dichiara che le prestazioni in esame sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette ad IVA, che l'appaltatore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del d.p.r. n. 633/72. Conseguentemente, al presente atto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del d.p.r. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico dell'appaltatore medesimo.

Le Parti di questo atto consentono il trattamento dei loro dati personali ai sensi della legge vigente; gli stessi dati potranno essere inseriti in banche dati, archivi informatici e sistemi telematici solo per fini e formalità dipendenti dal presente atto ed effetti fiscali connessi.

Letto, approvato e sottoscritto

Per l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna

per _____

ACCESSIONE ESPRESSA CLAUSOLE CONTRATTUALI

il sottoscritto _____ in qualità di legale rappresentante dell'appaltatore dichiara di avere piena conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti in esse richiamati. Dichiara altresì di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate dagli articoli da 1 a 25 del presente contratto.